



Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 1352/2020

Roma, 2 ottobre 2020

Al Presidente dell'Ordine nazionale dei Biologi  
Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

**OGGETTO: richiesta rettifica comunicazione Dietisti.**

Gentile Presidente,

in attesa che si costituisca la neo eletta Commissione di albo nazionale, le scrivo a nome di tutti i Presidenti delle Commissioni di albo dei Dietisti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione in merito alla comunicazione "[Diete online: chiarimenti sulla possibilità di svolgere la professione di Nutrizionista in via telematica](#)", pubblicata lo scorso 5 settembre sul sito dell'Ordine nazionale dei Biologi.

Nel quinto paragrafo viene affermato che i Dietisti non sono professionisti sanitari, oltre alla già dibattuta questione relativa alla *prescrizione* della dieta, che risulta essere di competenza medica e necessaria per chiunque voglia elaborare una dieta.

Con tale dichiarazione si ignorano decenni di normativa e legislazione in merito all'evoluzione delle professioni sanitarie, a partire dal decreto legislativo 502/1992 "[Riordino della disciplina in materia sanitaria](#)" e dalla legge 42/1999 "[Disposizioni in materia di professioni sanitarie](#)" che di fatto abroga il termine "professione sanitaria ausiliaria" a favore del termine "professione sanitaria", per arrivare alla legge 251/2000 "[Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica](#)", relativa all'autonomia professionale, e alla legge 43/2006 "[Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali](#)", relativa all'istituzione della funzione di coordinamento. Infine, ma non certo ultima per importanza, la legge 24/2017 "[Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie](#)" abbandona la locuzione "professioni sanitarie" in favore di "esercenti le professioni sanitarie" con la quale il legislatore ha voluto, in analogia alla legge 42/99, comprendere tutti i professionisti sanitari, senza distinzioni.

Tali normative assieme alla [Legge 3/2018](#) e il successivo [Decreto del 13 marzo 2018](#) che istituiscono gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM e PSTRP) e l'albo della professione sanitaria di Dietista, riconoscono a tutte le professioni sanitarie pari dignità rispetto alle già esistenti professioni della salute.



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Sorprende, alla luce di tutto questo, leggere la sua affermazione che definisce il Dietista non già un professionista sanitario ma un tecnico-sanitario, affermazione infondata e priva di qualsiasi pregio.

Il Dietista appartiene alle professioni sanitarie dell'area tecnico assistenziale: affermare che questo non significhi essere una professione sanitaria, significa in analogia che tutte le altre professioni di quell'area non lo siano o anche per assurdo che Fisioterapisti o Logopedisti, professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, non siano professioni sanitarie bensì riabilitatori-sanitari.

Sorprende ancor più continuare a leggere nelle sue frequenti affermazioni una presunta sussidiarietà del Dietista ad altri professionisti della salute. Il Dietista, in virtù delle normative citate e del profilo professionale [DM n. 744 del 1994](#), opera in piena autonomia professionale: la prescrizione dietetica è esclusiva competenza del medico in quanto atto finalizzato alla diagnosi e alla necessità di attuare un conseguente e successivo intervento nutrizionale, che il Dietista realizza in piena autonomia. Nessun altro professionista oltre al medico può *prescrivere* (termine che non significa "formulare, elaborare o attuare") un intervento dietetico, senza commettere un abuso.

Richiediamo pertanto una rettifica della comunicazione pubblicata sul sito dell'Ordine nazionale dei Biologi, che a nostro avviso risulta lesiva e screditante nei confronti della professione di Dietista e di tutte le altre professioni sanitarie afferenti agli Ordini TSRM e PSTRP.

In caso la richiesta non venisse soddisfatta, ci si riserva di assumere i provvedimenti del caso.

**Il Presidente**  
Alessandro Beux